

N. R.G. 9205/2023



IL TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca

Presidente

dott. Vera Marletta

Giudice

dott. Nicola La Mantia

Giudice Relatore

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **9205/2023**

PROMOSSO DA

domiciliato in Indirizzo Telematico;

rappresentato e difeso dall'avv. CATANIA MARIA e dall'avv. BALLONI AUGUSTO, giusta procura in atti.

RECLAMANTE/I

CONTRO

BANCA INTESA SAN PAOLO (C.F. 00799960158), domiciliato in VIA POLA 11 CATANIA;

rappresentato e difeso dall'avv. SABATO SIMONETTA giusta procura in atti.

RECLAMATO/I

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto depositato in data 7.8.2023 , in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Giudice unico di questo Tribunale 25.7.2023 con la quale – revocando la precedente statuizione resa con decreto “inaudita altera parte” - è stato rigettato il ricorso ex art.700 cpc a mezzo del quale l'odierno reclamante, premesso di essere titolare di due conti correnti accesi presso Banca Intesa San Paolo, ha lamentato l'illegittimo comportamento della banca la quale, con nota del 27.4.2023, gli ha comunicato il recesso dai rapporti al decorso del termine di giorni 60 dalla data di ricevimento della comunicazione, senza l'indicazione, malgrado richiesta, di alcuna idonea giustificazione, ed ha chiesto in via cautelare: “IN VIA PRINCIPALE, preso atto dell'urgenza e delle irreparabili conseguenze economiche anche in ordine agli adempimenti di natura fiscale ed amministrativa, dalla eventuale chiusura dei conti corrente per cui è causa, con decreto inaudita altera parte, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, ordinare e/o sospendere, il recesso comunicato da parte resistente con comunicazione del 27/04/23, ricevuta in data 10/05/23, e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto; IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere revocando e dichiarando inefficace il recesso comunicato giusta comunicazione del 27/04/23,

ricevuta in data 10/05/23 dalla resistente e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto".

In particolare, il reclamante ha contestato la correttezza dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza del nesso di strumentalità tra l'invocato rimedio cautelare e la proponenda azione di merito, deducendo che la condotta della banca non è contraria solo ed esclusivamente ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ma ha palesato ed evidenziato un chiaro abuso di diritto in aperta violazione dell'art.41 Cost.. Il _____, inoltre, ha aggiunto che l'obiettivo perseguito con l'istanza cautelare consiste nella sospensione del recesso comunicato da parte resistente, per proseguire, eventualmente, nel giudizio di merito al fine di appurare la legittimità o meno del recesso della banca alla luce delle normative vigenti e delle più recenti pronunce giurisprudenziali, e non anche quello di intraprendere successive iniziative risarcitorie.

Notificati il reclamo ed il decreto di fissazione udienza, si è costituita la banca reclamata per contestarne la fondatezza e chiederne il rigetto.

All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il Collegio ha riservato la decisione.

Il reclamo è infondato e merita di essere rigettato, sulla base delle seguenti argomentazioni che, per un verso, confermano la correttezza della statuizione impugnata e, per altro, denotano il difetto di "fumus boni iuris" e di "periculum in mora".

Sotto il primo profilo va, innanzitutto, osservato come in seno al ricorso ex art.700 cpc parte ricorrente abbia del tutto omesso di indicare la successiva azione di merito da avviare nei confronti della banca. La suddetta carenza – in parte colmata dal giudice di primo grado che ha fatto riferimento ad una probabile azione risarcitoria – appare di particolare rilievo ai fini qui in esame in quanto preclude totalmente ogni possibile verifica in ordine alla sussistenza della necessaria strumentalità tra il rimedio cautelare richiesto e la successiva azione di merito. Solo in seno al

reclamo il ha chiarito che non intende avviare alcuna azione risarcitoria nei confronti della banca, ma, al più, agire al fine di appurare la legittimità o meno del recesso della banca resistente alla luce delle normative vigenti e delle più recenti pronunce giurisprudenziali.

In ogni caso, ove anche si volesse ritenere colmata la segnalata carenza, è opinione del Collegio che nella specie difettino, comunque, gli ulteriori requisiti richiesti per conseguire la chiesta misura cautelare.

Ed invero, per quanto concerne il “fumus boni iuris”, è pacifico in giurisprudenza che “l’esercizio del diritto di recesso da rapporti negoziali durata è sempre consentito ai sensi dell’art. 1373 cod. civ. e che, pertanto, alla luce anche dell’orientamento maggioritario dei Collegi (Coll. Roma, dec. n. 22441/2021, Bari, n. 10477/20 e Coll. Torino, dec. 946/20), deve ritenersi legittima la scelta dell’intermediario di sciogliersi dal vicolo contrattuale, senza bisogno alcuna motivazione specifica (Coll. Roma, dec. n. 2538/2022). Peraltro, ferma la non sindacabilità delle motivazioni alla base dello stesso, è, piuttosto, il modus operandi del recesso che può essere sempre valutato alla luce del fondamentale principio dell’esecuzione dei contratti secondo buona fede (cfr. Cass., 18.9.2009, n. 20106), in virtù del quale l’intermediario ha il dovere non solo di comunicare la chiusura con un congruo preavviso, ma anche esercitare il proprio diritto contrattuale in modo da non arrecare danni alla controparte” (v. ABF, decisione n.6164/22).

Nel caso che occupa, quindi, a fronte di un rapporto pacificamente a tempo indeterminato, il recesso esercitato dalla banca – in ossequio a quanto previsto dalle CGC ed espressamente approvato dal reclamante - appare assolutamente legittimo pur in assenza di particolare motivazione.

Ad escludere la denunciata violazione del principio di buona fede cui, ex art.1375 cc, devono essere improntati tutti i rapporti contrattuali concorre anche il comportamento della banca che ha concesso un termine di gg.60, ben più lungo di quello normativamente fissato.

Di contro, non risulta che il reclamante abbia usufruito del detto termine attivandosi per l'apertura di un nuovo conto corrente presso un altro istituto di credito.

Infine, a negare qualunque ipotesi di abuso del diritto da parte della reclamata concorre la circostanza – evidenziata dallo stesso – che entrambi i rapporti di conto corrente per i quali la banca ha esercitato il recesso non sono assistiti da alcun affidamento e presentano un saldo attivo, il che porta a scartare ancor di più ogni possibile pregiudizio derivante al correntista dalla loro chiusura dipendente dalla difficoltà di immediato pagamento di eventuali scoperti (v., in tal senso, anche Trib. Vicenza, ord.2176/22).

Difetta, infine, anche il requisito del “periculum in mora”.

Il reclamante non ha indicato quale sarebbe il pregiudizio imminente ed irreparabile dipendente dal recesso esercitato dalla banca, dimostrando, al contrario, di non essersi in alcun modo attivato per cercare valide alternative usufruendo dell'ampio termine concessogli.

Per le esposte argomentazioni il reclamo merita di essere rigettato.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.

P.Q.M.

Il Tribunale rigetta il reclamo;

condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della banca reclamata liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;

da atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Quarta sezione civile, il 21/09/2023.

IL PRESIDENTE

dott. Mariano Sciacca

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.